

CORPORAZIONE SCOLASTICA VALLE CALANCA



REGOLAMENTO ALLIEVI

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea della Corporazione Scolastica della Valle Calanca in data 27.04.2016. Lo stesso annulla e sostituisce quelli emessi precedentemente.

I. Disposizioni generali

Art.1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'allieva/o della Scuola Elementare e della Scuola dell'Infanzia della Corporazione Scolastica della Valle Calanca (in seguito Allievo).

Art. 2

Basi legali

Il presente Regolamento si basa sulla Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 e la sua Ordinanza, sullo Statuto della Corporazione Scolastica della Valle Calanca, sul Regolamento scolastico nonché sugli altri atti legislativi in materia scolastica e del personale del Cantone dei Grigioni.

Le direttive, emesse dai docenti e/o dalla direzione all'inizio di ogni anno scolastico, approvate dal Consiglio scolastico sono considerate uno strumento operativo.

Art. 3

Scopo e applicazione

Il presente regolamento contiene le disposizioni per una convivenza sociale e il rispetto nei confronti delle persone e delle cose della Scuola frequentata.

II. Organizzazione interna della Scuola

Art. 4

Consiglio scolastico e Ispettorato scolastico

Il Consiglio scolastico, sentito il parere dell'Ispettorato, decide l'ammissione definitiva degli allievi nella scuola. L'ammissione provvisoria è concordata dalla Direzione con l'Ispettorato.

Il Consiglio scolastico decide la sospensione, il licenziamento anticipato e il trasferimento interno degli allievi, in accordo con l'Ispettorato e la Direzione (v. art. 55 paragrafo 2 della Legge e art. 54 Ordinanza scolastiche).

Art. 5

Direzione

La Direzione é responsabile dell'applicazione del presente regolamento. Informa dello stesso i genitori tramite l'annuale riunione e tramite pubblicazione sul sito della scuola.

Art. 6

Docenti

I docenti sono responsabili, per quanto di loro competenza, del rispetto e dell'applicazione del presente regolamento.

III. Competenze e disciplina

Art. 7

Disciplina e rispetto

Gli allievi si comportano con rispetto e tolleranza reciproci. Essi sono educati nei confronti dei docenti, delle autorità scolastiche e del personale ausiliario.

Gli allievi rispettano gli orari scolastici.

Essi seguono le istruzioni della direzione, dei docenti, dell'autorità scolastica e dei loro delegati (incaricati per la sorveglianza).

Art. 8

Locali e arredamento

Gli allievi hanno cura dell'arredamento, dei locali, dell'area scolastica, degli attrezzi e del materiale didattico.

Eventuali danni comprovati saranno risarciti dall'allievo o dai titolari dall'autorità parentale.

Art. 9

Bevande alcoliche, fumo e droghe

Nell'area del Centro scolastico, durante gite, manifestazioni e nel tragitto casa-scuola, è vietato fumare e consumare bevande alcoliche e droghe.

Art. 10

Frequenza di esercizi pubblici

Durante l'orario scolastico gli allievi della scuola non possono frequentare esercizi pubblici.

Art. 11

Tragitto scuola-casa

Gli allievi osservano le regole di comportamento durante il tragitto casa-scuola e sui mezzi pubblici, così come definito dal Consiglio scolastico ad inizio anno scolastico.

Per accedere all'edificio scolastico si devono utilizzare i percorsi e gli orari stabiliti (v. Direttive). Di regola non è permesso recarsi a scuola con la bicicletta o il monopattino. Il Consiglio scolastico può concedere deroghe per casi particolari.

Art. 12

Sanzioni

Le contravvenzioni al Regolamento scolastico, ai regolamenti di applicazione e alle disposizioni dell'autorità scolastica e dei docenti possono venire sanzionate con: ammonimento, incarichi speciali scolastici o lavori di pubblica utilità sotto sorveglianza. Durante l'incarico speciale scolastico l'allievo deve essere opportunamente occupato e sorvegliato. Le sanzioni vanno comunicate ai detentori dell'autorità parentale.

La durata massima dell'incarico speciale scolastico e dei lavori di pubblica utilità è di 4 mezze giornate. Gli allievi possono essere convocati anche di sabato.

Art. 13

Competenze

Il singolo docente può pronunciare un ammonimento scritto oppure orale, disporre compiti supplementari e proporre al Consiglio scolastico un incarico speciale scolastico fino a una mezza giornata.

Art. 14

Procedura

Il modo e le circostanze in cui la contravvenzione alla disciplina è stata commessa devono essere accertati. L'allievo deve essere ascoltato dal Consiglio scolastico o dal docente che ha deciso la sanzione e questo va comunicato ai detentori dell'autorità parentale.

Nei casi in cui entra in considerazione un incarico speciale scolastico di oltre mezza giornata o un lavoro particolare sotto sorveglianza, devono essere informati per iscritto i detentori dell'autorità parentale.

Art. 15

Impugnazione

Le decisioni disciplinari dei docenti possono essere impuginate presso il Consiglio scolastico, il quale decide definitivamente.

Le decisioni prese dal Consiglio scolastico in prima istanza possono essere impuginate presso il Dipartimento dell'educazione del Cantone dei Grigioni.

IV. Frequenza

Art. 16

Ammissione di

allievi di altre Scuole

L'ammissione di allievi provenienti da altre Scuole viene decisa dal Consiglio scolastico dopo l'avallo dell'Ispettorato scolastico in accordo con la Direzione.

Art. 17

Ammissione di allievi non residenti in un Comune corporato

Il Consiglio scolastico, previa consultazione con il docente e l'Ispettorato può ammettere, in via eccezionale, allievi provenienti da Comuni non membri della Corporazione se ciò non comporta un onere sproporzionato a carico della Corporazione (per esempio: sdoppiamento classe). Il Consiglio scolastico definisce l'onere a carico della famiglia.

Art. 18

Contatti con i detentori

dell'autorità parentale I detentori dell'autorità parentale hanno il diritto di essere periodicamente informati sull'andamento scolastico.

Almeno una volta all'anno vengono organizzate dai docenti di classe, in collaborazione con la direzione, delle riunioni individuali con i detentori dell'autorità parentale e delle riunioni per le singole classi.

Reclamazioni dei detentori dell'autorità parentale in merito al modo di insegnare o al comportamento di un singolo docente devono essere rivolte direttamente al Consiglio scolastico, il Consiglio scolastico procede ad un colloquio con il/i docenti coinvolti. È possibile coinvolgere l'Ispettorato scolastico.

Art. 19

Mensa

La mensa della sede di Castaneda è riservata agli allievi e ai docenti della sede.

La fatturazione dei pasti avviene di regola ogni mese. La fattura per i pasti sarà inviata al comune di domicilio

dell'allievo, o in caso di allievi provenienti da altri comuni secondo accordi particolari. Le spese dovute a richiami o precetti esecutivi per mancato pagamento saranno conteggiate.

Il Consiglio scolastico può autorizzare la frequenza della mensa ad allievi e docenti provenienti da altre Scuole.

V. Edificio scolastico

Art. 20

Edificio scolastico

L'uso del cellulare o di altre apparecchiature elettroniche sono proibiti su tutta l'area scolastica. Tali oggetti devono essere spenti e riposti negli zaini o consegnati ai docenti.

La scuola non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di oggetti personali o furti. Gli allievi accedono all'areale scolastico soltanto 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 21

Guardaroba

All'esterno delle aule sono disponibili degli appendiabiti e dei portaombrelli, non è permesso portare nelle aule giacche, mantelli e ombrelli. La scuola declina ogni responsabilità per lo smarrimento di materiale personale.

Art. 22

Ricreazioni

Durante le ricreazioni, condizioni meteo permettendo, gli allievi devono uscire dall'edificio scolastico. E' vietato lasciare l'areale del Centro scolastico senza preventiva autorizzazione del docente.

Durante le ricreazioni o le ore “buche” non è permesso abbandonare l’areale scolastico. Nelle ore “buche” sono a disposizione degli allievi aule o la biblioteca.

Art. 23

Spazi esterni

Gli spazi esterni devono essere rispettati. La Direzione scolastica emanerà delle disposizioni d’uso in merito. Il sorvegliante deve far rispettare tali disposizioni.

VI. Assenze e congedi

Art. 24

Assenze

Le assenze per malattia, convalescenza, problemi famigliari, visite mediche, manifestazioni religiose particolari, lutti in famiglia e impegni sportivi devono essere giustificate dai detentori dell’autorità parentale entro 7 giorni dal ritorno a scuola dell’allievo. Le assenze non dovute a malattia o preventivabili devono essere comunicate alla Direzione con almeno 3 giorni di anticipo. Per le assenze dovute a malattia è richiesto un certificato medico a partire dal 14° giorno. In casi particolari la Direzione o il Consiglio scolastico possono richiedere un certificato medico a partire dal 4° giorno di assenza. Un’autorizzazione già rilasciata può essere revocata se i presupposti non sono più soddisfatti o se le condizioni non vengono rispettate.

Gite o manifestazioni organizzate dalla scuola sono da ritenersi come lezioni normali, pertanto obbligatorie.

Le assenze non giustificate o giustificate con ritardo verranno valutate nella pagella (osservanza delle regole della convivenza scolastica).

Art. 25

Giornate “jolly”

Ogni allievo ha la possibilità di usufruire di un massimo di 3 giorni di congedo liberamente determinabili (jolly). I detentori dell'autorità parentale devono comunicare per iscritto e con un anticipo di 10 giorni alla Direzione la data dell'assenza.

Le giornate “jolly” non possono essere prese in blocco, così come non possono essere considerate giornate jolly, giorni precedenti o seguenti a periodi di vacanza.

Art. 26

Congedo

Il Consiglio scolastico può concedere ai titolari dell'autorità parentale, previo presa di posizione scritta della Direzione scolastica e del docente di classe, un congedo per un massimo di 15 giorni di scuola per anno scolastico, conformemente all'art. 28 della Legge scolastica, nonché ai sensi dell'art. 25 dell'Ordinanza scolastica e della direttiva dipartimentale n° 807 del 5 luglio 2013.

Fanno, ad esempio, parte dei possibili motivi di congedo, oltre quelle citate all'articolo 24, le seguenti motivazioni:

- Importanti eventi familiari
- Partecipazione attiva dell'allievo a competizioni sportive
- Partecipazione attiva dell'allievo a concorsi artistici o scientifici
- Partecipazione ad attività di volontariato
- Soggiorno all'estero o scambio di allievi
- Appuntamenti con servizi di consulenza e autorità

Assenze la cui motivazione è principalmente di carattere personale, come ad esempio attività del tempo libero, escursioni o vacanze non sono di norma considerate assenze sufficientemente motivate.

Competenze per congedo:
fino a 3 giorni, Direzione scolastica e docente di classe
dal 4. al 15. giorno, Consiglio scolastico
più di 15 giorni, Ispettorato scolastico

I titolari dell'autorità parentale devono inoltrare a chi di competenza le domande di congedo con almeno 20 giorni di anticipo e corredate da una motivazione scritta.

Un'autorizzazione già rilasciata può essere revocata se i presupposti non sono più soddisfatti o se le condizioni non vengono rispettate.

Art. 27

Dispense

Le dispense da lezioni o da attività particolari sono esoneri che i titolari dell'autorità parentale devono richiedere con domanda scritta all'Ispettorato scolastico (USPS).

Dopo aver consultato il Consiglio scolastico e la Direzione, l'Ispettorato scolastico può temporaneamente dispensare, del tutto o in parte, allievi da lezioni a seguito di circostanze straordinarie, particolari o altrimenti importanti.

La decisione dell'Ispettorato scolastico può essere vincolata a condizioni. Un'autorizzazione già rilasciata può essere revocata se i presupposti non sono più soddisfatti o se le condizioni non vengono rispettate.

VII. Rimedi Legali

Art. 28

Rimedi Legali

Provvedimenti e decisioni relative a questione scolastiche della Direzione e dei docenti possono essere impugnati, entro 10 giorni, dinnanzi al Consiglio scolastico.

Provvedimenti e decisioni del Consiglio scolastico in questioni concernenti la scuola possono essere impugate entro 10 giorni, dinnanzi al Dipartimento dell'Educazione, cultura e protezione dell'ambiente del Cantone dei Grigioni, se la legge scolastica cantonale non prevede altrimenti.

Art. 29

Revisione del Regolamento

Il presente Regolamento allievi può essere revisionato dal Consiglio Scolastico o su proposta della Direzione.

VIII. Disposizioni finali


Art. 30

Entrata in Vigore

Il presente Regolamento Allievi entra in vigore a decorrere dal 1. agosto 2016.

IL CONSIGLIO SCOLASTICO

Il Presidente:


Daniele Corecco

La Segretaria:


Cristina Vazzana Cattaneo

Castaneda, 27 aprile 2016